

sa, se non nel momento in cui la garanzia stessa dovesse, in ipotesi assurda, divenire operativa.

Quanto alla seconda questione - o se si ritenga l'Istituto soggetto all'imposta - va tenuto presente che il tributo è commisurato al patrimonio e al reddito (determinati con i criteri fissati dagli artt. 4 e 5 della legge) ed è dovuto, per ciascun esercizio finanziario, in base alle risultanze del bilancio di competenza dell'esercizio.

Il patrimonio imponibile è costituito dal capitale sottoscritto e versato ovvero dal patrimonio netto per gli Enti (come l'Ina) diversi dalle Società, dalle riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura risultanti dal bilancio, dai saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione di riserve e di saldi destinati a copertura di oneri specifici e di passività a favore di terzi. Tale specifica esclusione è di grande rilievo nei confronti dell'I.N.A. in relazione alle riserve matematiche che costituiscono a garanzia dei capitali assicurati. Dal patrimonio si sottraggono, infine, le perdite anteriori riportate a nuovo.